

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 226-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

e

11^a (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

(RELATORI ASSIRELLI e ROMEI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1976

Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699,
recante disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retri-
butivi dipendenti da variazioni del costo della vita

Comunicata alla Presidenza il 29 novembre 1976

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento legislativo sottoposto al nostro esame ha, come è noto, avuto vasta eco nel Paese e suscitato ampio dibattito fra le parti sociali, all'interno dello stesso movimento sindacale e tra i partiti, con valutazioni non del tutto convergenti.

Si tratta, infatti, di una misura che non ha precedenti nella esperienza del nostro Paese e che solleva questioni di principio che vanno al di là della portata pratica del provvedimento. Questo rende più arduo il compito dei relatori. In queste condizioni, ci sembra che il nostro compito sia anche quello di offrire spunti per un dibattito che colga i più significativi aspetti di natura socio-economica e socio-politica della situazione del Paese. Infatti l'ampiezza dei problemi sottesi dalla situazione economica costituisce lo sfondo necessario in cui si iscrive il provvedimento sul quale siamo chiamati ad esprimerci.

Nell'analisi governativa, la situazione economica del Paese è caratterizzata da inflazione con sottoutilizzazione dei fattori produttivi. Ferme le condizioni date, la prospettiva risulterebbe aggravata dal rischio che l'avvio alla piena utilizzazione dei fattori accresca lo squilibrio della bilancia dei pagamenti. Da qui il freno alla ripresa economica e, nella impossibilità di ridurre nel breve periodo i costi di produzione attraverso l'aumento della produttività, si finisce per individuare la soluzione del ricorso a strumenti deflazionistici: stretta creditizia, freno all'espansione degli investimenti e dell'occupazione, crescita zero.

È una soluzione che non può certo coagulare consenso sociale, pur essendo vero che occorrono anche misure destinate ad operare nella congiuntura. Su questa ultima esigenza c'è oggi maggior consenso anche da parte di coloro che sino a ieri intendevano operare solo sul medio periodo. Da tale quadro generale emerge la necessità di operare parallelamente sia nella riduzione della spesa pubblica che dei costi di produzione. Per quanto riguarda questi ultimi, sono in molti ormai a ritenere che gli automatismi retributivi con la connessa percentualiz-

zazione degli oneri sociali, costituiscono uno dei fattori più rilevanti della continua crescita del costo di lavoro in Italia.

Ebbene, se così stanno le cose, bisogna rendere esplicito questo problema e mettere in risalto la parte che spetta agli agenti contrattuali per la sua soluzione. Solo a questa condizione sarà infatti possibile individuare quali debbono essere i « correttivi ».

Dall'audizione delle parti sociali e dal dibattito in seno alle Commissioni 6^a e 11^a è risultato confermato tutto il valore che nel nostro assetto sociale assume l'autonomia collettiva come strumento atto a risolvere i problemi della ripartizione del reddito.

È emerso tuttavia che la constatazione di alcuni risultati dell'esercizio di tale autonomia non sono funzionali ad un processo costante di crescita.

È prevalsa pertanto la convinzione che l'esercizio di detta autonomia debba trovare un quadro di riferimento, che è compito del Governo e del Parlamento identificare e definire, allo scopo di renderlo convergente con gli obiettivi sociali ed economici del Paese.

In linea generale il problema della maggiore dinamica dei redditi rispetto alla dinamica delle risorse travaglia tutte le economie occidentali, anche se da noi il fenomeno assume intensità maggiori.

Recenti indicazioni della CEE nel progetto di IV programma a medio termine sottolineano questo problema e invitano le parti sociali a porvi rimedio, ricercando quel migliore equilibrio nella ripartizione del reddito che eviti di deprimere gli stimoli agli investimenti, all'occupazione e in definitiva allo sviluppo. Se una peculiarità è da riconoscere alla situazione italiana, essa è caratterizzata dai seguenti elementi:

a) un'alta dinamica di redditi salariali monetari dovuta quasi esclusivamente a strutture contrattuali rigide ed automatiche;

b) una scarsa trasparenza dei redditi non salariali che, facilitando le evasioni, deprime anormalmente il prelievo fiscale.

Sono proprio le condizioni di inagibilità degli strumenti fiscali verso tutte le categorie di reddito non da lavoro dipendente

a rendere più complessa la identificazione di misure eque di ripartizione dei sacrifici necessari a fronteggiare la situazione.

Questa difficoltà è emersa chiaramente nel dibattito ed è stata una causa frenante della individuazione di soluzioni atte ad affrontare il largo arco di problemi che fa da sfondo a questo provvedimento.

Nondimeno, ci sembra essere stato prevalente il giudizio dei colleghi che hanno sottolineato la necessità di realizzare un miglior raccordo tra autonomia collettiva e quadro di riferimento.

Ci permettiamo di aggiungere, in qualità di relatori, una considerazione non trascurabile che deriva dal citato IV programma della CEE. Le rettifiche da apportare alla ripartizione dei redditi dovrebbero trovare fattori di compenso a medio termine a vantaggio dei lavoratori tramite misure destinate ad accrescere la partecipazione dei lavoratori stessi alle decisioni ed alla formazione dei patrimoni.

Trattandosi di linee guida espresse dalla conferenza tripartita del giugno '76 cui hanno aderito i Governi e le parti sociali, si imporrebbe una analisi attenta di esse, un largo dibattito nel Paese ed infine una loro traduzione in misure concrete.

È dunque nell'ambito di questo sfondo di problemi, inevitabilmente chiamati in causa dal provvedimento in esame, ed abbondantemente emersi nel dibattito sino a qui svoltosi, che passiamo ora ad illustrare la natura specifica del provvedimento.

La sua origine può essere collegata ad uno degli obiettivi di fondo contenuti nella relazione previsionale e programmatica, laddove si afferma che « il contenimento della domanda interna rappresenta una condizione necessaria per evitare che un ulteriore squilibrio della bilancia dei pagamenti, date le difficoltà di finanziamento, determini una ripresa della spirale svalutazione-inflazione ».

Un secondo obiettivo risiede nella volontà di spostare risorse dal settore dei consumi privati a quello degli investimenti.

Si è constatato che tali obiettivi sono tuttavia parziali e che altri occorrerebbe conseguire contestualmente. In linea più gene-

rale, come sopra affermato, l'intero problema dei costi dovrebbe essere preso in considerazione nelle sedi competenti. In linea specifica si è anche sottolineato che la indicizzazione dei salari dovrebbe limitarsi alla difesa dei redditi più bassi senza perciò quei caratteri di generalità che in più di un caso si traducono in eccessivi aumenti dei differenziali retributivi.

Il provvedimento in esame, drenando sotto forma di prestito forzoso tali quote, pone parziale rimedio alle lamentate distorsioni.

Le Commissioni, pur con giustificate perplessità inerenti al rischio che nei fatti si possa determinare uno sviamento delle risorse dalla loro destinazione ad investimenti produttivi a quello di copertura del disavanzo della spesa pubblica, hanno proposto di modificare il decreto-legge accettando la corresponsione di Buoni del tesoro, anziché obbligazioni, in contropartita dei futuri incrementi di scala mobile nelle fasce di reddito considerate. Si richiama pertanto l'attenzione sull'articolo 5 del testo proposto che destina l'insieme dei proventi ad incentivazione delle attività produttive. Poiché il compito di assicurare l'esecuzione di tale norma spetta al Governo, appare almeno necessario che le misure che intenderà adottare in conformità, siano rese note per un debito vaglio del Parlamento.

Le altre proposte di modifica al decreto-legge sono di ordine tecnico, discendendo esse dalla scelta di utilizzare Buoni del tesoro anziché obbligazioni.

Per completezza di esposizione, riteniamo di dover dare conto anche di altre osservazioni emerse dal dibattito in sede di Commissioni 6^a e 11^a e sulle quali i Gruppi si sono riservati di presentare emendamenti in Assemblea.

Un primo gruppo di osservazioni riguarda i seguenti aspetti:

evitare di appesantire le imprese con complicate contabilità derivanti dal dover accertare gli effetti determinati dall'aumento della scala mobile sugli altri istituti contrattuali (maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno, scatti di anzianità, indennità di anzianità) ai fini della deter-

minazione del tetto dai 6 ad 8 milioni e dell'ammontare esatto degli emolumenti da corrispondere mediante Buoni del tesoro;

estendere la sfera di applicazione della legge anche ai redditi da lavoro autonomo che fruiscono di lievitazioni automatiche indicizzate rispetto al costo della vita;

obbligare i datori di lavoro a fornire ai dipendenti comunicazione analoga a quella prevista dal secondo comma dell'articolo 2 del testo proposto.

Su queste osservazioni c'è consenso di massima dei relatori.

Altra osservazione sulla quale ci riserviamo di precisare la nostra posizione sulla scorta delle indicazioni del dibattito e delle precisazioni del Governo, riguarda la possibilità che i 6 e gli 8 milioni siano considerati al netto anche delle ritenute erariali, oppure, in alternativa l'elevazione di tali limiti.

Infine e sempre per completezza di esposizione diamo conto anche di altre proposizioni che chiedono di utilizzare conti vincolati indicizzati presso la Tesoreria in luogo dei Buoni del tesoro, di estendere l'applicazione della legge agli aumenti *ad personam* o derivanti da contrattazioni aziendali,

di lasciare accantonate le somme presso le imprese, accreditandole ai lavoratori senza dar luogo alla materiale corresponsione nell'arco di durata del provvedimento legislativo.

Su questo ultimo gruppo di proposte c'è dissenso dei relatori e della maggioranza delle Commissioni riunite.

Dobbiamo ancora riferire di un ordine del giorno che il proponente si è riservato di presentare in Aula col quale si invocano provvedimenti atti ad escludere dalle indicizzazioni negoziali gli effetti indotti dall'aumento delle imposte indirette.

Chiariamo da ultimo che, per precisazioni inequivoche ricevute dal Governo, gli emolumenti retributivi corrisposti mediante Buoni del Tesoro non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette sui salari e stipendi.

Con le valutazioni e considerazioni susposte, sottoponiamo alla vostra approvazione, onorevoli colleghi, l'articolo unico di conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699 e le illustrate modificazioni.

ASSIRELLI e ROMEI, relatori

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

20 ottobre 1976

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime su di esso parere favorevole per quanto di competenza.

MURMURA, *estensore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

24 novembre 1976

La Commissione Bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, ha deliberato di esprimere parere favorevole.

La Commissione, preso atto della volontà del Governo di ritirare gli emendamenti che estendevano il blocco a tutti gli incrementi di retribuzione a carattere fisso e continuativo, a conclusione dell'esame ha posto in evidenza l'opportunità di corrispondere i maggiori compensi dovuti per effetto di variazioni del costo della vita, per il periodo di un biennio, mediante buoni poliennali del tesoro e non mediante obbligazioni del Medio-credito centrale, come previsto dal primo comma dell'articolo 1 del testo del decreto-legge.

COLAJANNI, *estensore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, recante disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo unico.

Il decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, recante disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, al primo comma, le parole: « mediante obbligazioni nominative emesse dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) », sono sostituite con le seguenti: « mediante buoni del tesoro poliennali al portatore che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere alla pari ».

Al terzo comma, le parole: « mediante obbligazioni » sono sostituite con le parole: « mediante buoni del tesoro poliennali al portatore ».

All'ultimo comma, le parole: « mediante obbligazioni » sono sostituite con le parole: « mediante buoni del tesoro poliennali al portatore ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Le somme corrispondenti all'ammontare dei maggiori compensi di cui all'articolo 1, primo comma, pagate mediante buoni del tesoro poliennali al portatore, devono essere versate dai datori di lavoro e dagli Enti erogatori dei trattamenti pensionistici, rispettivamente per i periodi di paga che cadono in ciascun semestre in rate semestrali con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre, alla Banca d'Italia — Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, che emetteranno per i versamenti complessivi semestrali, apposite quietanze di entrata, da inoltrare alla Direzione generale del debito pubblico unitamen-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

te agli elenchi di cui al successivo comma. Analogamente procederà la Tesoreria centrale dello Stato per quanto di sua competenza.

Entro lo stesso termine i soggetti sopra indicati devono inviare alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, l'elenco degli aventi diritto ai buoni del tesoro poliennali predetti con l'indicazione per ciascuno del relativo ammontare nominale. Copia dell'elenco, per gli opportuni controlli, deve essere inviata al competente Ispettorato provinciale del lavoro.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno stabilite le ulteriori modalità di versamento nonchè le condizioni e modalità di emissione e di consegna dei buoni poliennali di cui all'articolo 1, per i quali valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 941, e le altre norme vigenti in materia ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« La Direzione generale del debito pubblico, in contropartita dei versamenti effettuati, emette, entro il semestre successivo, i buoni del tesoro poliennali al portatore da inviare alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale per la consegna agli aventi diritto tramite i rispettivi datori di lavoro o gli Enti erogatori di trattamenti pensionistici.

In caso di decesso del lavoratore o del pensionato, i titoli sono consegnati agli eredi, previa esibizione della necessaria documentazione.

I buoni del tesoro poliennali al portatore di cui al presente decreto non possono essere ceduti dai portatori se non dopo cinque anni dalla loro emissione.

Ai detti buoni poliennali e ai relativi interessi si applicano le garanzie, i privilegi ed i benefici previsti per gli altri titoli di Debito pubblico dal testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« I buoni del tesoro poliennali di cui al presente decreto sono emessi al tasso di interesse, per la durata e secondo condizioni e modalità relative al rimborso stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I buoni poliennali predetti fruttano interessi annuali pagabili posticipatamente ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« I fondi derivanti dai versamenti di cui al presente decreto devono essere versati ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali per essere destinati a provvedimenti di incentivazione delle attività produttive ».

L'articolo 6 è soppresso.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« In caso di omesso, tardivo od incompleto versamento, a carico dei soggetti tenuti si applica un interesse pari al triplo di quello annuo che sarà previsto per i buoni poliennali di cui al presente decreto; il relativo importo deve essere versato alla Tesoreria dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Per la riscossione delle somme non versate e dell'interesse di cui al primo comma l'Ispettorato provinciale del lavoro effettuerà subito le necessarie comunicazioni alla Ragioneria provinciale dello Stato, competente per territorio, la quale provvederà alle riscossioni mediante emissione degli occorrenti decreti ingiuntivi ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 12 ottobre 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

DECRETA:

Art. 1.

I maggiori compensi dovuti per effetto di variazioni del costo della vita, determinatesi successivamente al 30 settembre 1976 e fino al 30 settembre 1978, sono corrisposti ai lavoratori dipendenti con trattamento complessivo mensile corrispondente ad un importo annuo superiore a lire otto milioni mediante obbligazioni nominative emesse dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

Per la determinazione del trattamento complessivo mensile si considerano tutti gli emolumenti a carattere continuativo, ivi compresi i ratei delle mensilità aggiuntive, premi di rendimento, indennità e compensi della stessa natura, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate in applicazione di norme di legge, di contratti collettivi o di accordi aziendali. Sono esclusi dal computo gli assegni familiari e le quote di aggiunta di famiglia, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1976, n. 447.

Per i dipendenti il cui trattamento complessivo determinato ai sensi dei precedenti commi è superiore a lire sei milioni, la corresponsione dei maggiori compensi di cui al primo comma è effettuata mediante obbligazioni limitatamente al 50 per cento di essi fino al raggiungimento del limite di otto milioni.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

I maggiori compensi dovuti per effetto di variazioni del costo della vita, determinatesi successivamente al 30 settembre 1976 e fino al 30 settembre 1978, sono corrisposti ai lavoratori dipendenti con trattamento complessivo mensile corrispondente ad un importo annuo superiore a lire otto milioni mediante buoni del tesoro poliennali al portatore che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere alla pari.

Identico.

Per i dipendenti il cui trattamento complessivo determinato ai sensi dei precedenti commi è superiore a lire sei milioni, la corresponsione dei maggiori compensi di cui al primo comma è effettuata mediante buoni del tesoro poliennali al portatore limitatamente al 50 per cento di essi fino al raggiungimento del limite di otto milioni.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Nei confronti dei dipendenti con trattamento annuo inferiore a lire sei milioni, la disposizione del comma precedente si applica dal momento in cui il trattamento complessivo supera tale limite e per la parte eccedente di esso.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei titolari di trattamenti pensionistici.

Le somme corrisposte mediante obbligazioni si considerano comprese nel trattamento retributivo in godimento ai fini della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, ai fini dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1975, n. 364, e per la determinazione del trattamento di quiescenza e di fine rapporto.

Art. 2.

Le somme corrispondenti all'ammontare dei maggiori compensi di cui all'articolo 1, primo comma, pagate mediante obbligazioni, devono essere versate dai datori di lavoro e dagli enti erogatori dei trattamenti pensionistici, rispettivamente per i periodi di paga che cadono in ciascun semestre in rate semestrali con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre, all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

Entro lo stesso termine i soggetti sopra indicati devono inviare all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), con plico raccomandato con avviso di ricevimento, l'elenco dei titolari delle obbligazioni ed il relativo ammontare. Copia dell'elenco, per gli opportuni controlli, deve essere inviata al competente Ispettorato provinciale del lavoro.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno stabilite le modalità di versamento.

Art. 3.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), in contropartita dei versamenti effettuati, emette, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, le obbligazioni nominative da consegnare agli aventi diritto tramite i rispettivi datori di lavoro o gli enti erogatori di trattamenti pensionistici.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite*)

Identico.

Identico.

Le somme corrisposte mediante buoni del tesoro poliennali al portatore si considerano comprese nel trattamento retributivo in godimento ai fini della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, ai fini dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1975, n. 364, e per la determinazione del trattamento di quiescenza e di fine rapporto.

Art. 2.

Le somme corrispondenti all'ammontare dei maggiori compensi di cui all'articolo 1, primo comma, pagate mediante buoni del tesoro poliennali al portatore, devono essere versate dai datori di lavoro e dagli Enti erogatori dei trattamenti pensionistici, rispettivamente per i periodi di paga che cadono in ciascun semestre in rate semestrali con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre, alla Banca d'Italia — Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, che emetteranno per i versamenti complessivi semestrali, apposite quietanze di entrata, da inoltrare alla Direzione generale del debito pubblico unitamente agli elenchi di cui al successivo comma. Analogamente procederà la Tesoreria centrale dello Stato per quanto di sua competenza.

Entro lo stesso termine i soggetti sopra indicati devono inviare alle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, l'elenco degli aventi diritto ai buoni del tesoro poliennali predetti con l'indicazione per ciascuno del relativo ammontare nominale. Copia dell'elenco, per gli opportuni controlli, deve essere inviata al competente Ispettorato provinciale del lavoro.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno stabilite le ulteriori modalità di versamento nonché le condizioni e modalità di emissione e di consegna dei buoni poliennali di cui all'articolo 1, per i quali valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 941, e le altre norme vigenti in materia.

Art. 3.

La Direzione generale del debito pubblico, in contropartita dei versamenti effettuati, emette, entro il semestre successivo, i buoni del tesoro poliennali al portatore da inviare alle competenti Sezioni di Tesoreria provinciale per la consegna agli aventi diritto tramite i rispettivi datori di lavoro o gli Enti erogatori di trattamenti pensionistici.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

In caso di decesso del lavoratore o del pensionato, i titoli sono consegnati agli eredi, previa esibizione della necessaria documentazione. Questi potranno chiedere all'Istituto la commutazione dei titoli a loro nome, senza spese.

Le obbligazioni di cui al precedente primo comma non possono essere cedute dai possessori se non dopo cinque anni dalla loro emissione.

Le obbligazioni emesse dal Mediocredito centrale e le relative cedole sono equiparate a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi. Esse sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Art. 4.

Le obbligazioni di cui al precedente articolo sono emesse al tasso di interesse, per la durata e secondo condizioni e modalità relative al rimborso stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, all'uopo integrato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Con lo stesso procedimento possono essere apportate periodicamente variazioni al tasso di interesse.

Art. 5.

I fondi affluiti all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) per effetto dei versamenti di cui al precedente articolo 2 saranno destinati ad accrescere le risorse disponibili per il credito a favore delle piccole e medie industrie, secondo le direttive che, su proposta del Ministro del tesoro, saranno emanate dal CIPE, all'uopo integrato con la partecipazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

In esecuzione delle suddette direttive, l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) utilizzerà le disponibilità ad esso affluite per effettuare operazioni di risconto e di anticipazioni agli istituti, ammessi ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), esercenti il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie, secondo le norme previste dalla legislazione vigente.

Art. 6.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale concessa sulle obbligazioni emesse dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) graveranno sull'apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite*)

In caso di decesso del lavoratore o del pensionato, i titoli sono consegnati agli eredi, previa esibizione della necessaria documentazione.

I buoni del tesoro poliennali al portatore di cui al presente decreto non possono essere ceduti dai portatori se non dopo cinque anni dalla loro emissione.

Ai detti buoni poliennali e ai relativi interessi si applicano le garanzie, i privilegi ed i benefici previsti per gli altri titoli di Debito pubblico dal testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni.

Art. 4.

I buoni del tesoro poliennali di cui al presente decreto sono emessi al tasso di interesse, per la durata e secondo condizioni e modalità relative al rimborso stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I buoni poliennali predetti fruttano interessi annuali pagabili anticipatamente.

Art. 5.

I fondi derivanti dai versamenti di cui al presente decreto devono essere versati ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali per essere destinati a provvedimenti di incentivazione delle attività produttive.

Art. 6.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 7.

In caso di omesso, tardivo od incompleto versamento, a carico dei soggetti tenuti si applica un interesse pari al triplo di quello previsto per le obbligazioni.

L'importo è devoluto all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), il quale deve provvedere alla riscossione.

Per la riscossione delle somme non versate e degli interessi di cui al primo comma la attestazione redatta dall'Istituto costituisce titolo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1976.

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO
— ANSELMINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

